

Statuto del Consorzio con attività esterna

"Consorzio Genova Ocean Agorà"

Titolo I

Denominazione - Sede - Oggetto e Durata

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituito, ai sensi degli artt. 2602 e ss. e 2612 e ss. del Codice Civile, nonché degli art. 1 commi da 376 a 384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un Consorzio con attività esterna denominato **Consorzio Genova Ocean Agorà**, in forma abbreviata "**Consorzio GOA**" (di seguito semplicemente "**Consorzio**").

1.2 Ai sensi dell'art. 2612 del Codice Civile il Consorzio GOA è iscritto nel Registro delle Imprese di Genova.

Art. 2 - Sede

2.1 Il Consorzio ha sede legale e operativa nel Comune di Genova, all'indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale del Consorzio entro il territorio del Comune di Genova.

2.2 Il Consiglio Direttivo del Consorzio ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali (succursali, filiali, sedi operative, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), anche presso le sedi dei consorziati, previo accordo sulle condizioni di utilizzo.

Art. 3 - Oggetto

3.1. Il Consorzio non persegue finalità di lucro, neanche in via indiretta. Esso intende perseguire finalità comuni ai consorziati, nel comune interesse e nell'interesse generale della collettività, operando in modo socialmente responsabile, sostenibile, trasparente, a beneficio e nei confronti della comunità territoriale di riferimento, delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli altri *stakeholders*.

3.2. Il Consorzio, nel rispetto del proprio scopo e delle proprie finalità, ha per oggetto la gestione integrata e coordinata della arenili, scali ed accessi al mare e alla battigia nonché delle spiagge e degli specchi d'acqua del litorale genovese, in accordo con i concessionari di aree e strutture presenti su detti spazi

3.3. A tal fine, il Consorzio, nell'interesse comune di tutti i Consorziati, potrà curare e svolgere tutte le seguenti attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- gestione coordinata degli spazi di battigia e dei tratti di spiaggia libera non attrezzata e implementazione dei servizi di assistenza bagnanti e soccorso nelle aree geografiche di cui sopra.

- gestione degli spazi a mare e litoranei e delle attività ivi svolte.

- interfacciarsi in maniera unificata, facendo le veci e su mandato dei consorziati, presso i tavoli istituzionali municipali, comunali e regionali per le problematiche afferenti alle aree geografiche di cui sopra.

- qualunque altra attività volta alla protezione, promozione e

valorizzazione della costa e delle sue attività.

Si rimanda al Regolamento Consortile, definito in fase di costituzione e successivamente modificabile in sede di Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, il quale comprende il dettaglio delle attività del Consorzio al fine di assicurare il miglior funzionamento, nel rispetto del contratto di Consorzio e del presente Statuto.

3.4 Il Consorzio potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopra elencate, oltreché concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche necessarie e funzionali alla realizzazione degli scopi consortili.

3.5 È facoltà del Consorzio partecipare ed aderire ad altre organizzazioni, ovvero partecipare o contribuire a fondazioni o istituzioni specializzate, assicurando, presso tali istituzioni, una propria rappresentanza, con l'obiettivo di sviluppare sinergie e attività di interesse comune.

3.6 Le attività poste in essere dal consorzio e le modalità adottate non potranno comunque snaturare le finalità proprie dei singoli consorziati.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata del Consorzio è fissata sino al giorno 31 dicembre 2060, fatta salva la possibilità di proroga o di scioglimento anticipato del Consorzio medesimo, nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

4.2 La delibera di proroga della durata del Consorzio è adottata dall'Assemblea con le maggioranze previste per lo scioglimento anticipato.

Titolo II

Conсорziati - Ammissione - Diritti e Obblighi

Art. 5 - Consorziati - Ammissione

5.1 Il numero dei Consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a cinque. Possono assumere la qualità di Consorziato gli imprenditori individuali, le imprese e gli altri Enti commerciali, in qualsiasi forma costituiti e comunque denominati secondo il diritto applicabile nel luogo in cui essi hanno la propria sede, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Fondazioni e le Associazioni, riconosciute e non riconosciute, le Associazioni di Promozione Sociale, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo settore, le Organizzazioni non governative, le Organizzazioni, le Istituzioni e gli altri Enti senza scopo di lucro non residenti in Italia, in qualsiasi forma costituiti e comunque denominati secondo il diritto applicabile nel luogo in cui essi hanno la propria sede, gli Organismi e le Istituzioni internazionali, le Pubbliche Amministrazioni, gli altri Enti e Società pubblici o a partecipazione pubblica, le Università, gli altri Enti e Istituzioni pubbliche di ricerca.

5.2 Tutti i Consorziati condividono gli obiettivi e le finalità del Consorzio e si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a promuoverne la realizzazione e la successiva gestione. Il numero dei Consorziati appartenenti alla categoria degli Organismi e le Istituzioni

internazionali, delle Pubbliche Amministrazioni, degli altri Enti e Società pubblici o a partecipazione pubblica, delle Università, degli altri Enti e Istituzioni pubbliche di ricerca, non può essere, nel suo complesso, superiore a quello degli altri Consorziati.

5.3 Chi voglia aderire al Consorzio è tenuto a farne domanda al Consiglio Direttivo, specificando:

- a) il nome o la denominazione e la residenza ovvero la sede dell'impresa o dell'ente,
- b) i poteri attribuiti a chi ha sottoscritto la domanda;
- c) la descrizione delle proprie attività e, in particolare, il contributo che intende apportare al Consorzio.

5.4 La domanda presentata a norma del paragrafo 10.3 deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, ovvero del regolamento dell'Ente, ove presenti;
- b) visura camerale aggiornata (e/o documento equivalente), ove presente;
- c) copia, anche per estratto, della deliberazione dell'organo che ha approvato la richiesta di adesione, ove necessaria;
- d) ogni altro documento eventualmente previsto dal Regolamento Consortile o richiesto dal Consiglio Direttivo.

5.5 Il Consiglio Direttivo si esprime rispetto all'ammissione del nuovo Consorziato, con deliberazione motivata, entro novanta giorni dalla data della domanda. Il termine può essere prorogato dal Consiglio Direttivo, per identico periodo, una sola volta, ovvero sospeso nel caso sia richiesto all'interessato di produrre ulteriori documenti o informazioni a norma del paragrafo 5.4, lett. e), sino al ricevimento di tutti i documenti e informazioni richiesti.

5.6 L'ammissione o il diniego sono comunicati all'interessato dal Consiglio Direttivo. Il nuovo Consorziato, avuta notizia della propria ammissione, provvede entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, al versamento della quota di contribuzione al Fondo Consortile determinata dall'Assemblea.

Art. 6 - Divieto di Trasferimento

6.1 La qualità di Consorziato, i relativi diritti e obblighi, nonché la quota di partecipazione al Fondo Consortile sono intrasmissibili a terzi sia per atto tra vivi che *mortis causa*, eccezion fatta per le ipotesi di fusioni, conferimenti, trasformazioni societarie e trasferimento d'azienda; in tali ultime ipotesi, il consorziato interessato dovrà rendere al Consiglio Direttivo apposita relazione affinché questi verifichi la permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 5. e sarà facoltà del Consiglio Direttivo deliberare entro trenta giorni dalla comunicazione, l'esclusione dal Consorzio del nuovo subentrato al Consorziato originario.

Art. 7 - Diritti e Obblighi dei Consorziati

7.1 Ciascun Consorziato è tenuto a:

- a) provvedere al tempestivo versamento della quota di contribuzione al Fondo Consortile, per l'importo, con le modalità e nei termini deliberati dall'Assemblea;
- b) partecipare al sostegno economico-finanziario del Consorzio

nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dall'Assemblea, in particolare al fine di rimborsare le spese di gestione e di amministrazione sostenute dal Consorzio;

c) osservare lo Statuto, il regolamento consortile e le deliberazioni degli organi del Consorzio;

d) sottoporsi ai controlli disposti dal Consiglio Direttivo, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto e di tutti gli obblighi contrattuali assunti nei confronti del Consorzio e degli altri Consorziati; resta inteso che i dati trasmessi e ricevuti dovranno essere trattati secondo principi di assoluta confidenzialità e riservatezza.

e) favorire l'interesse comune alla realizzazione e alla gestione degli spazi a mare e litoranei nelle aree di interesse dei consorziati, nonché perseguire le finalità di interesse generale indicate nel precedente Articolo 3;

g) segnalare tempestivamente al Consorzio qualsiasi variazione dell'anagrafica e/o dei poteri di rappresentanza e/o la revoca di eventuali deleghe precedentemente conferite a soggetti individuati per rappresentare il Consorziato in seno al Consorzio;

h) astenersi da qualsiasi azione o comportamento che possa rivelarsi lesivo dei diritti o dell'immagine del Consorzio e degli altri Consorziati, nonché delle finalità di interesse generale perseguite dal Consorzio.

7.2 Ai Consorziati che siano in regola con obblighi e impegni statutari, con il versamento delle quote di contribuzione al Fondo Consortile e degli altri contributi eventualmente deliberati, spetta il diritto di:

a) prendere parte alle attività e iniziative promosse e organizzate dal Consorzio;

b) partecipare alle adunanze dell'Assemblea, esercitando il diritto di intervento e di voto, nonché di elettorato attivo e passivo;

Titolo III Recesso - Esclusione

Art. 8 - Recesso

8.1 I Consorziati cessano di appartenere al Consorzio per recesso o per esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Consorziato che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto.

8.2 Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

8.3 I consorziati possono recedere dal Consorzio, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da effettuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, con un preavviso di almeno novanta giorni rispetto alla data a decorrere dalla quale il recesso dovrà avere efficacia.

8.4 Il Consorziato recedente è comunque tenuto a corrispondere le quote di contribuzione e gli altri oneri dovuti al Consorzio sino alla data di ricezione di recesso dal Consorzio. Qualora il consorziato abbia assunto, nei confronti del

Consorzio o degli altri Consorziati impegni contrattuali che, per loro natura, o per separata pattuizione, debbano essere onorati anche successivamente alla data efficacia del recesso, quest'ultimo non incide sull'obbligo del Consorziato di adempiere puntualmente tali impegni.

Art. 9 - Esclusione

9.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il Consorziato:

a) che non sia più in grado di partecipare o contribuire al conseguimento degli scopi consortili ovvero che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio;

b) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento consortile, nonché le deliberazioni legalmente assunte dagli organi del Consorzio;

c) che non abbia provveduto alla corresponsione delle quote di contribuzione al Fondo Consortile, o si renda moroso nel versamento di altri contributi a qualunque titolo dovuti;

d) che si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti verso il Consorzio, ovvero che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente il Consorzio stesso;

e) che svolga attività contrastante con gli scopi consortili ovvero partecipi e/o sia affiliato a organizzazioni aventi finalità contrarie a quelle del Consorzio;

f) che cessi, per qualsiasi ragione, la propria attività, si trovi in stato di liquidazione volontaria, sia soggetto a procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ad altre procedure concorsuali liquidatorie, previste dalla legge applicabile al Consorziato medesimo. di tipo liquidatorio.

9.2 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed ha effetto immediato. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Consorziato escluso, entro quindici giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo PEC.

9.3 La perdita della qualità di Consorziato comporta la cessazione dei rappresentanti del Consorziato escluso da qualsiasi carica eventualmente assunta, nonché da ogni eventuale ulteriore incarico o funzione di rappresentanza del Consorzio.

Art. 10 - Divieto di Rimborso

10.1 Il Consorziato receduto o Escluso non ha diritto ad alcun rimborso delle quote di contribuzione versate al Fondo Consortile, ovvero di ogni altra somma a qualsivoglia titolo versata.

10.2 In ogni caso, il Consorziato receduto o escluso risponde, fino all'estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui esso ne faceva parte.

Titolo IV

Fondo Consortile - Esercizio Sociale - Finanze

Art. 11 - Fondo Consortile

11.1 Il Fondo Consortile è costituito dalle quote di

contribuzione versate da ciascun Consorziato e da ogni altro contributo, ivi compresi quelli straordinari eventualmente deliberati previamente in favore del Consorzio, nonché, infine, dai beni acquistati con i predetti contributi.

11.2 Le quote di contribuzione al Fondo Consortile e le modalità per la loro corresponsione, da parte dei Consorziati in favore del Consorzio, sono determinate preventivamente dall'Assemblea ordinaria, entro il 31 gennaio di ogni anno.

11.3 Successivamente all'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria, l'eventuale differenza negativa tra le risorse disponibili ed i costi di funzionamento del Consorzio è ripartita tra i Consorziati che hanno fatto parte del Consorzio nell'arco dell'esercizio a cui il bilancio è riferito, salvo l'ipotesi di responsabilità degli amministratori per la mancata autorizzazione delle spese da parte dell'Assemblea. In caso di ammissione o di recesso dei Consorziati in corso d'esercizio, gli stessi contribuiranno al sostenimento dei costi di funzionamento non coperti dalle risorse disponibili in rapporto ai mesi di effettiva partecipazione.

11.4 Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea ordinaria l'approvazione di contributi straordinari, finalizzati al finanziamento di specifiche iniziative o attività. Sulla proposta di contributo straordinario l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei Consorziati.

Art. 12 - Esercizio finanziario

12.1 L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Il progetto di bilancio di ciascun esercizio è predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro novanta giorni dal termine dell'esercizio stesso.

12.3 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 13 - Divieto di distribuzioni degli utili

13.1 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio. Tali eccedenze di gestione andranno accantonate in apposita riserva del Fondo Consortile e utilizzate per il funzionamento del consorzio salvo differenti indicazioni dell'assemblea.

Titolo V

Organi del Consorzio

Art. 14 - Organi del Consorzio

14.1 Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea dei consorziati;
- d) l'Organo di Controllo, ove istituito.

14.2 La rappresentanza dei Consorziati in seno agli Organi del Consorzio spetta, di norma, al legale rappresentante ovvero ad altro soggetto interno all'organizzazione del Consorziato, a

ciò delegato. Qualora il rappresentante del Consorziato cessi dalla carica di legale rappresentante o di suo delegato egli cesserà automaticamente dalla carica assunta in seno al Consorzio. È onere del Consorziato informare tempestivamente il Consorzio di tale circostanza, affinché l'Assemblea provveda alla sostituzione.

14.3 L'elezione degli Organi del Consorzio è disciplinata dal regolamento consortile.

14.5 Ai componenti degli Organi del Consorzio, con esclusione dell'Organo di Controllo, non spetta alcun compenso, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 15 - Presidente

15.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

15.2 Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) rappresenta il Consorzio nei confronti dei Consorziati e i terzi, agisce e resiste in giudizio per conto dello stesso;
- c) impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli Organi del Consorzio e adempie agli incarichi a lui espressamente conferiti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti, nonché eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni.
- e) nomina, se del caso e qualora utile al raggiungimento degli scopi consortili, un Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
- f) nomina, se del caso e qualora lo ritenga utile al raggiungimento degli scopi consortili, un Segretario del Consiglio Direttivo, anche tra soggetti esterni, il quale vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti consortili, la redazione e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

15.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è temporaneamente sostituito dal Vicepresidente, e quando quest'ultimo non fosse stato nominato, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età. Questi, in caso di decadenza del Presidente dalla carica o di impedimento permanente, convoca l'Assemblea dei Consorziati che provvede a nuova elezione.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile tra cinque e sette componenti, tra cui il Presidente.

16.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. È altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo PEC, ovvero mediante fax o e-mail, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare, da recapitare almeno dieci giorni prima della riunione, ovvero in caso di urgenza, tre giorni prima.

16.3 Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche mediante strumenti di video/tele conferenza.

16.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide laddove

sia presente la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi nella riunione ne ha assunto le funzioni. Le decisioni riguardanti l'esclusione dei Consorziati sono assunte a maggioranza assoluta.

16.5 Il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario, ove nominato, ovvero da un componente designato dal Consiglio Direttivo. Il verbale è sottoscritto dal segretario redattore e dal Presidente ed è conservato in apposito libro, ovvero anche in forma digitale, ai sensi di legge.

16.6 Non è ammessa la partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo per mezzo di delega.

16.7 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.8 Laddove vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione.

16.8 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) redige il progetto di bilancio/situazione patrimoniale corredato da una relazione sull'andamento della gestione del Consorzio, e ne cura la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo una situazione patrimoniale preventiva per l'esercizio successivo: provvede altresì al deposito del bilancio approvato presso gli uffici del Registro delle Imprese;

b) redige la relazione annuale relativa al perseguimento delle finalità di interesse generale di cui al precedente Articolo 3 bis, comma 2.

c) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei consorziati;

d) provvedere alla gestione del patrimonio e del Fondo consortile;

e) propone gli eventuali contributi straordinari all'Assemblea ordinaria;

f) vigila sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli Consorziati;

g) delibera ogni altro atto di ordinaria amministrazione o richiesto dall'Assemblea;

h) nomina i componenti della Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 22.

Art. 17 - Assemblea

17.1 L'Assemblea è composta dai Consorziati, nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato. Ciascun Consorziato ha diritto a un solo voto.

17.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno nel corso di ciascun esercizio, per la determinazione delle quote di contribuzione al Fondo Consortile e per l'approvazione del bilancio.

17.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC, a ciascun Consorziato, almeno

dieci giorni prima della riunione. In caso di comprovata e motivata urgenza l'avviso di convocazione può anche essere spedito a mezzo PEC almeno cinque giorni prima della riunione.

17.4 L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno; dovrà altresì contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione. In nessun caso, l'Assemblea in seconda convocazione potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18 - Funzionamento e Deliberazioni dell'Assemblea

18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

18.2 È ammessa la delega conferita in forma scritta ad altro soggetto rappresentante di un diverso Consorziato. Nessun Consorziato può rappresentare più di altri due Consorziati.

18.3 Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario all'uopo nominato. I verbali sono conservati in un apposito registro, ovvero in forma digitale, ai sensi di legge, e di essi possono prendere conoscenza i Consorziati.

18.4 Spetta a chi presiede l'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa.

18.5 L'Assemblea si reputa regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno il 70% dei Consorziati. Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei consorziati. Le delibere sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento consortile.

Art. 19 - Assemblea Ordinaria

19.1 Spetta all'assemblea ordinaria:

a) eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;

b) nominare e revocare l'Organo di Controllo, ove istituito;

c) approvare il bilancio e le altre situazioni economiche e patrimoniali;

d) approvare la relazione annuale presentata a cura del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

e) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento interno ed eventuali altri regolamenti;

f) determinare le linee generali di indirizzo dell'azione del Consorzio e deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio stesso riservati alla sua competenza, per statuto o per legge, o su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio;

g) determinare l'ammontare e le modalità di corresponsione delle quote di contribuzione al Fondo Consortile;

h) determinare l'ammontare e le modalità di corresponsione di eventuali contributi straordinari, a maggioranza assoluta dei Consorziati;

i) determinare, in esito all'approvazione del bilancio, le

modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di gestione;
l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto, ovvero sottoposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Assemblea straordinaria

20.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori, dei loro poteri e delle norme di liquidazione e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

20.2 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati. Il quorum costitutivo è in ogni caso il medesimo previsto per l'assemblea ordinaria.

Art. 21 - Organo di Controllo

21.1 L'Assemblea ordinaria può istituire un organo di controllo, in composizione monocratica o collegiale. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

21.2 In caso di composizione collegiale l'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Nel corso della sua prima riunione l'Organo di Controllo designa il proprio Presidente.

21.3 I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati tra i soggetti dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per i sindaci delle società per azioni. Almeno un componente effettivo e un componente supplente devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

21.4 In caso di composizione monocratica l'Organo di Controllo è eletto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

21.5 Spetta all'Organo di Controllo verificare e controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza delle leggi, del contratto di Consorzio e dello Statuto, nonché accertare la regolare tenuta della contabilità consortile e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

21.6 Alle adunanze dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni relative al Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Art. 22 - Direzione Generale

22.1 Il Consiglio Direttivo può nominare una Direzione Generale, formata dal Direttore Generale e da tanti membri quanto sia ritenuto opportuno, determinando le deleghe e i poteri, anche di rappresentanza speciale, alla medesima attribuiti e le condizioni, anche economiche, dell'incarico conferito ai membri di tale organo (previa conforme autorizzazione preventiva da parte dell'Assemblea). La Direzione Generale, qualora prevista e formata, si occupa dell'ordinaria gestione ed amministrazione di tutte le

pratiche afferenti all'attività del Consorzio, sotto indirizzo del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Consorziati. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I restanti membri della Direzione Generale, qualora previsti, non hanno diritto di voto in Assemblea o all'interno del Consiglio Direttivo.

Titolo VI
Disposizioni Finali

Art. 23 Regolamento Consortile

23.1 L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, adotta un regolamento consortile per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto del contratto di Consorzio e del presente Statuto.

Art. 24 - Scioglimento e Liquidazione

24.1 Il Consorzio, oltre che per le cause di cui all'art. 2611 del Codice Civile, si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

24.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri. Essa stabilisce, altresì, le norme per la liquidazione.

Art. 25 Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile in materia di Consorzi con attività esterna, nonché le disposizioni di cui ai commi da 376 a 384 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dai relativi allegati.

24.3 L'eventuale avanzo di liquidazione è devoluto con delibera dell'Assemblea, in favore di enti senza scopo di lucro.

Modificato e approvato dall'Assemblea dei Consorziati
del 27 Febbraio 2025